



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 luglio 2019 con 48 voti favorevoli:

LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2019 N.2

NUOVE NORME IN MATERIA ELETTORALE

(MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE” COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2008 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.3/2016. MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 16 DICEMBRE 2005 N.186 COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007)

Art.1

1. All'articolo 14 (*Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse*) della Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come sostituito dall'articolo 6 della Legge Qualificata n.1/2007 e modificato dagli articoli 1 e 2 della Legge Qualificata n.1/2008 (d'ora innanzi Legge n.6/1996 e sue successive modifiche) sono aggiunti i seguenti commi:

“8 bis. Entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1, le liste o coalizioni di liste hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo in cui indicare le liste o coalizioni di liste, sulla base di quelle depositate ai sensi del comma 1, con le quali – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - decida di affrontare la fase di negoziazione per formare la maggioranza, ai sensi dei commi 11 e 12 del sopracitato articolo. Non è consentita, in maniera vincolante, la possibilità di affrontare la fase di negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo di cui al paragrafo precedente.”.

“9 bis. La Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 16, deve verificare anche la sussistenza dei requisiti di cui al comma 8 bis.”.

Art.2

L'articolo 19 (*Ulteriori incompatibilità degli eletti e decadenza*), comma 1, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così ulteriormente modificato:

"1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio o abbiano contratto un legame di unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147."

Art.3

1. L'articolo 40 (*Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici*) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche e così sostituito:

"Art. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con altre liste o coalizioni di liste sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Se il mandato di cui al comma 11 o, in subordine, quello del comma 12 ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, esaurite le operazioni indicate al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva alla scadenza del mandato di cui al comma 12, la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende

aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all' eventuale turno del ballottaggio.".

Art.4

1. L'articolo 14 (*Procedure per la formazione del Governo*) della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186 così come modificato dall'articolo 23 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 è così sostituito:

“Art.14

(*Procedure per la formazione del Governo*)

1. All'inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d'atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all'articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice ovvero alla maggiore delle liste o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione di liste di cui all'articolo 40, commi 11 e 12 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche che hanno sottoscritto l'accordo, il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice ovvero delle liste o coalizioni di liste, di cui all'articolo 40, commi 11 e 12, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche, che hanno sottoscritto l'accordo .

2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull'esito dell'incarico, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l'esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.

3. Nel caso in cui l'incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice ovvero alle liste o coalizioni di liste di cui all'articolo 40, commi 11 e 12 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche che hanno sottoscritto l'accordo. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 4

1. L'articolo 36, comma 2, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così modificato:
“2. L' elettore, residente in territorio, può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore, residente fuori territorio, può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.”.

Art.5

1. E' abrogato l'articolo 2 della Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3.
2. L'articolo 17, comma 4, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così sostituito:
“4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (Allegati A1 e A1 bis). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere (Allegati A2 e A2 bis). L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2019/1718 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

Allegato "A1 bis" --- Primo Turno

<p>Coalizione "A"</p> <p>Simbolo Coalizione "A"</p>	<p>Voto di Preferenza</p> <hr/>	<p>Coalizione "B"</p> <p>Simbolo Coalizione "B"</p>
<p>Simbolo Lista 1</p>		<p>Simbolo Lista 4</p>
<p>Simbolo Lista 2</p>		<p>Simbolo Lista 5</p>
<p>Simbolo Lista 3</p>		

Coalizione "A"

**Simbolo
Caolizione
"A"**

**Simbolo
Lista 1**

**Simbolo
Lista 2**

**Simbolo
Lista 3**

Voto di Preferenza









Coalizione "B"

**Simbolo
Caolizione
"B"**

**Simbolo
Lista 4**

**Simbolo
Lista 5**

Allegato "A2 bis" --- Primo Turno

Coalizione "A" 	Coalizione "B" 	
 Simbolo Lista 1	 Simbolo Lista 4	
 Simbolo Lista 2	 Simbolo Lista 5	
 Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza <hr/>		

Coalizione "A"



Coalizione "B"



Voto di Preferenza
